



REGIONE TOSCANA
GIUNTA REGIONALE

ESTRATTO DAL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 22-03-2010 (punto N. 25)

Delibera

N.344

del 22-03-2010

Proponente

ANNA RITA BRAMERINI

DIREZIONE GENERALE POLITICHE TERRITORIALI E AMBIENTALI

Pubblicità'/Pubblicazione: Atto soggetto a pubblicazione integrale (PBURT/BD)

Dirigente Responsabile: Mario Romanelli

Estensore: Furio Forni

Oggetto:

D.C.R. n. 44/2008 - PRRM 2008-2010: approvazione criteri direttivi per il contenimento delle emissioni in atmosfera delle centrali geotermoelettriche.

Presenti:

AMBROGIO BRENNIA

RICCARDO CONTI

AGOSTINO FRAGAI

FEDERICO GELLI

GIANNI SALVADORI

GIANFRANCO SIMONCINI

GIUSEPPE BERTOLUCCI

EUGENIO BARONTI

MARCO BETTI

PAOLO COCCHI

Assenti:

CLAUDIO MARTINI

ANNA RITA BRAMERINI

ENRICO ROSSI

MASSIMO TOSCHI

ALLEGATI N°: 1

ALLEGATI:

<i>Denominazione</i>	<i>Pubblicazione</i>	<i>Tipo di trasmissione</i>	<i>Riferimento</i>
A	Si	Cartaceo+Digitale	Criteri direttivi

Note:

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge regionale 5 maggio 1994 n. 33 recante “ Norme per la tutela della qualità dell’aria”

Vista la legge regionale 13 agosto 1998, n. 63 "Norme in materia di zone a rischio di episodi acuti di inquinamento atmosferico e modifiche alla L.R. 5 maggio 1994 n. 33" .

Vista la legge regionale 24 febbraio 2005 n. 39 recante “Disposizioni in materia di energia”

Vista la legge 9 dicembre 1986, n. 896 “Disciplina della ricerca e della coltivazione delle risorse geotermiche”

Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351 di attuazione della Direttiva 96/62/CE del Consiglio in materia di valutazione e gestione della qualità dell’aria ambiente;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale"

Vista la legge regionale 3 novembre 1998, n. 79 “Norme per l’applicazione della valutazione di impatto ambientale” modificata dalla legge regionale 20 dicembre 2000, n. 79.

Visto il decreto legislativo 3 Agosto 2007 , n. 152 “Attuazione della direttiva 2004/107/CE concernente l'arsenico, il cadmio, il mercurio, il nichel e gli idrocarburi policiclici aromatici nell'aria ambiente”.

Vista la legge 23 luglio 2009, n. 99 "Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia"

Vista la direttiva 2008/50/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 maggio 2008 relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa;

Visto il protocollo d’Intesa “Accordo generale sulla geotermia” sottoscritto alla presenza del Ministro dello sviluppo Economico il 20 dicembre 2007 tra Regione Toscana, le Provincie di Grosseto, Pisa e Siena, i Comuni di Arcidosso, Castel del Piano, Castelnuovo Val di Cecina, Chiusino, Montecatini Val di Cecina, Monterotondo Marittimo, Montieri, Piancastagnaio, Pomarance, Radicofani, Radicondoli, Roccalbenga, San Casciano dei Bagni e Santa Fiora, le Comunità Montane Amiata Grossetana, Amiata Val d’Orcia, Colline Metallifere, Val di Merse e Val di Cecina, ed Enel.

Visto l’ “Accordo Volontario Attuativo del Protocollo d’Intesa del 20 dicembre 2007 denominato Accordo Generale sulla geotermia” stipulato il 20 aprile 2009 tra la Regione Toscana ed Enel.

Vista la delibera del Consiglio regionale n. 44 del 25 giugno 2008 con la quale è stato approvato il Piano Regionale di Risanamento e Mantenimento della qualità dell’aria (PRRM) 2008-2010;

Visto in particolare il punto 4.3 del Documento di piano sopra citato, nel quale è indicato l’intervento AP3 “Miglioramento delle prestazioni ambientali delle centrali geotermoelettriche” che impegna la Giunta regionale ad adottare uno specifico provvedimento in cui si indicano:

- relativamente ai nuovi impianti in progettazione ed alle modifiche sostanziali degli esistenti, i valori limite di emissione per gli inquinanti normati;
- relativamente agli impianti già esistenti le modalità ed i tempi di applicazione della tecnologia AMIS;

- i sistemi di controllo delle emissioni delle sostanze inquinanti in emissione e di rilevamento della qualità dell'aria;
- l'introduzione di nuove tecnologie di abbattimento per le altre sostanze inquinanti.

Considerato che le azioni previste riguardano una sola tipologia di impianti di proprietà di un unico gestore e che le prescrizioni indicate nel PRRM diventano cogenti solo quando inserite nell'ambito di atti amministrativi quali i procedimenti di V.I.A. e le autorizzazioni/concessioni ex legge 896/1986 e legge regionale 39/2005. riguardanti la costruzione o il rinnovamento totale degli impianti delle centrali geotermoelettriche, o negli atti amministrativi per il rinnovo delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera di quelle esistenti ex art. 281 decreto legislativo 152/2006.

Considerato quindi, per quanto sopra esposto, che il documento da approvare/adottare si configura come una linea guida contenente criteri direttivi che prevedano il recepimento di questi all'interno di atti amministrativi quali quelli già indicati nel punto precedente.

Constata l'opportunità di indicare in un unico documento il quadro conoscitivo aggiornato e gli scenari futuri sulla realtà delle attività di coltivazione della risorsa geotermica in relazione alle emissioni in atmosfera degli inquinanti prodotti e sulla qualità dell'aria nelle aree interessate da tale attività.

Constatata inoltre l'opportunità di indicare in un unico documento le prescrizioni relative alla applicazione delle migliori tecniche disponibili, ai valori di emissione, ai requisiti minimi di esercizio ed al protocollo di gestione e manutenzione impianti, che devono essere inserite nell'ambito degli atti amministrativi derivanti dai procedimenti di V.I.A. e per il rilascio delle autorizzazioni/concessioni ex legge 896/1986 e legge regionale 39/2005 coinvolgenti la costruzione o il rinnovamento totale degli impianti delle centrali geotermoelettriche, o agli atti amministrativi per il rinnovo delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera di quelle esistenti ex art. 281 decreto legislativo 152/2006.

Considerando che il citato "Accordo Volontario Attuativo del Protocollo d'Intesa del 20 dicembre 2007 denominato Accordo Generale sulla geotermia" prevede all'art. 5 l'impegno di Enel a sviluppare in Toscana attività di ricerca di ricerca e di sperimentazione di tecniche di riduzione del quadro emissivo delle centrali geotermoelettriche.

Ravveduta l'esigenza di integrare le indicazioni contenute nel PRRM relativamente alla individuazione di nuove tecnologie per l'abbattimento di sostanze inquinanti attualmente non normate e più specificamente per riduzione delle emissioni di ammoniaca, con quelle discendenti dall'accordo volontario citato.

Ritenuto pertanto che il gestore debba, entro 30 giorni dall'approvazione della presente deliberazione, predisporre un piano/programma per la sperimentazione di nuove tecniche per la riduzione delle emissioni delle centrali geotermoelettriche al fine di poterle implementare nel ciclo produttivo entro il 2013.

Dato atto che l'Allegato A "Criteri direttivi per il contenimento delle emissioni in atmosfera delle centrali geotermoelettriche" è stato predisposto congiuntamente con i settori competenti della Regione Toscana ed ARPAT.

Dato atto altresì che detto Allegato A è stato illustrato alle Amministrazioni provinciali e comunali dell'area geotermica, alle associazioni ambientaliste, ai rappresentanti del gestore, alle associazioni industriali, ed ai cittadini in data 9 ottobre 2009.

Visto il parere favorevole espresso dal CTD nella seduta del 10/12/2009

A voti unanimi

DELIBERA

1. di approvare i “Criteri direttivi per il contenimento delle emissioni in atmosfera delle centrali geotermoelettriche” di cui all'allegato A parte integrante della presente deliberazione;
2. di indicare che nell'ambito degli atti amministrativi derivanti dai procedimenti di V.I.A. e per il rilascio delle autorizzazioni/concessioni ex legge 896/1986 e legge regionale 39/2005 riguardanti la costruzione o il rinnovamento totale degli impianti delle centrali geotermoelettriche, o agli atti amministrativi per il rinnovo delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera di quelle esistenti ex art. 281 decreto legislativo 152/2006 vengano recepite le prescrizioni di cui nell'allegato A relative a:
 - applicazione delle migliori tecniche disponibili;
 - valori di emissione;
 - requisiti minimi di esercizio;
 - protocollo di gestione e manutenzione impianti.
3. di indicare che il soggetto gestore predisponga entro 30 giorni dall'approvazione della presente il piano/programma di sperimentazione di nuove tecniche di cui in premessa.
4. di indicare che tale piano/programma debba essere valutato ai fini della sua adozione da parte della Giunta regionale, dagli uffici competenti della regione con la collaborazione di ARPAT.
5. Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi dell'art. 5 comma 1 lett. f della L.R. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art. 18 comma 2 della medesima LR 23/2007.

SEGRETERIA DELLA GIUNTA
IL DIRETTORE GENERALE
LUCIA BORA

Il Dirigente Responsabile
MARIO ROMANELLI

Il Direttore Generale
MAURO GRASSI